



*Città di*  
*San Severino Marche*

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027  
Provincia di Macerata  
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240  
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

[www.comune.sanseverinomarche.mc.it](http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it)  
e-mail: [info@comune.sanseverinomarche.mc.it](mailto:info@comune.sanseverinomarche.mc.it)

Area di Vigilanza

**LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE SU STRADA COMUNALE PER  
EFFETTUAZIONE TEST TECNICI AUTOMOBILISTICI  
Reg. Ord. n.1239 del 03/05/2017**

**Il Responsabile dell'Area**

Vista la richiesta del Rappresentante Legale della Società B.M.P. Program Service S.r.l. avente sede legale in via Belgrado n.4, Imperia - signor Merlo gabriele, intesa ad ottenere l'interdizione al traffico veicolare della strada comunale compresa tra la "Chiesa di Gaglianvecchio" fino all'intersezione con strada privata conducente all' "Agr. La Collina dei Ciliegi";

Considerato che tale attività non ha natura competitiva ma è volta soltanto a testare le prestazioni di auto preparate per il rally;

Accertata la necessità di interdire al normale traffico il tratto di strada interessato;

Ritenuto di adottare tutti i provvedimenti concordati e necessari per garantire la sicurezza della circolazione veicolare ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Visti gli art.li 5 e 7 del C.d.S. emanato con D.L. del 30/04/92, n°285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

**ORDINA**

**dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni di 3-4-5 e 8-9-10 maggio 2017. è vietato il transito dei veicoli nella strada comunale compresa tra la "Chiesa di Gaglianvecchio" fino all'intersezione con strada privata conducente all' "Agr. La Collina dei Ciliegi, con esclusione di quelli partecipanti all'iniziativa**

Il personale della Società B.M.P. Program Service S.r.l., apporrà la segnaletica a norma del D.Lgs. n.285/92 (C.d.S. e s.m.) nonché del suo Regolamento di Attuazione, con particolare riferimento al D.M. 10 luglio 2002 avente per oggetto: "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnale temporaneo", nonché provvederà al mantenimento in efficienza e alla rimozione al termine della manifestazione, di tutta la segnaletica apposta e, in particolare si dovrà attenere alle norme generali e specifiche relative alle occupazioni stradali (art.21 D.Lgs. n. 285/82 e s.m. art. 30 - 32 - 31 - 36 - 37 - 40 - 41 - 42 del D.P.R. n. 495/92).

Inoltre la Società organizzatrice dovrà attenersi a quanto già indicato nel nulla osta preventivo già inviato con nota Prot. n.15340 del 02.5.2017;

**SI AVVERTE**



La presente ordinanza, valida per i giorni ed i luoghi indicati, può essere revocata per motivi di ordine o di sicurezza pubblica o per abuso del concessionario.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni particolari impartite dal Comando di Polizia Municipale, in base al presente atto, lo stesso potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi

**SI AVVERTE ALTRESI'**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.27, 3° comma del D.Lgs. 285/92 ss. mm. Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art.74 del D.P.R 495/92;

**Il Responsabile dell'Area  
Cap. Capaldi Sinobaldo**